



Comune di Macugnaga

Provincia di Verbania

Piazza Municipio 1 – Tel. 0324/65009 – fax 0324/65817 – c.f. e partita I.V.A 00421450032. www.comune.macugnaga.vb.it comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it

OGGETTO PROPOSTO

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON D.C.C. N. 24 DEL 02/05/2009, MODIFICATO CON D.C.C. N. 5 DEL 23.02.2012, D.C.C. N. 2 DEL 09.02.2016 E D.C.C. N. 12 DEL 19.04.2016. ESEC. IMM.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05/05/2009, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Regolamento <<“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO” DEL COMUNE DI MACUGNAGA>>, composto da 10 articoli, poi modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 18/11/2011 è stato individuato, ai sensi del punto 1.b) Allegato A della D.G.R. 01/12/2008 n.34-10229, il Responsabile del procedimento paesaggistico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato modificato il suddetto Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Macugnaga, abrogando l’art. 9 (Gettone di presenza) del medesimo, in quanto in contrasto con le previsioni dell’art.183 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, come sostituito dall’art. 30 del d.lgs. n. 157 del 2006;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/02/2016 si è provveduto a modificare il Regolamento <<“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO” DEL COMUNE DI MACUGNAGA>>, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05 maggio 2009, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 febbraio 2012, limitatamente all’art. 7 (Validità delle sedute e delle decisioni) ai commi 5 e 6, per le motivazioni contenute nelle premesse della medesima deliberazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata, ai sensi dell’art.4 della L.R. 32/2008 e s.m.i., la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Macugnaga, e che la relativa documentazione trasmessa alla Regione Piemonte, ai sensi del punto 4 dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 01/12/2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313 è stata valutata positivamente dalla medesima (D.D. n.73 del 07/03/2016, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio), risultando pertanto il Comune di Macugnaga idoneo ad esercitare la funzione autorizzativa in materia di paesaggio;
- con deliberazione ultima del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2016 è stato modificato, per le motivazioni indicate nella premessa della deliberazione medesima, l’articolo 2 (Nomina, designazione e durata) del Regolamento <<“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO” DEL COMUNE DI MACUGNAGA>>, limitatamente ai commi 6 e 7;

Tutto ciò premesso;

Visto l'Art. 49 comma 7 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., il quale prevede che *"Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24, è subordinato al parere vincolante di cui all' articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ") ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004 ."*;

Dato atto che in ogni caso il territorio del Comune di Macugnaga è interamente sottoposto a tutela paesaggistica, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ex art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., in quanto area dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136 del medesimo Codice, da ultimo con D.M. 01/08/1985, che conserva piena efficacia ai sensi dell'art. 157 del medesimo Codice;

Ritenuto quindi opportuno meglio precisare le disposizioni contenute nell'attuale formulazione del comma 2, dell'art. 5 in ordine alla suddetta previsione di cui al comma 7, Art. 49, della LUR;

Vista altresì la Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003) recante *"Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio"*, la quale al comma 1. prevede che *"Le altezze minime interne previste dall'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975, come modificato dal D.M. 9 giugno 1999, possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per edifici di vecchia costruzione sottoposti a interventi, comunque denominati, qualificati e disciplinati, destinati a recuperarli all'uso, abitativo o diverso, a condizione che detti interventi siano, per gli altri aspetti, conformi alle normative e agli strumenti urbanistici vigenti in relazione all'uso cui saranno destinati, nonché alle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 e 29 aprile 2003, n. 9, nel caso in cui si versi in ipotesi di applicazione di esse."*;

Dato che il comma 2 della predetta deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187 prevede espressamente che *"La deroga di cui al comma 1 è applicabile quando l'edificio abbia caratteristiche tipologiche, o strutturali o estetiche specifiche del luogo e meritevoli di conservazione, e purché il progetto contenga una relazione che preveda la realizzazione o attesti l'esistenza di condizioni idonee a garantire comunque, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'unità immobiliare e dei vani utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria."*;

Ritenuto opportuno attribuire alla Commissione Locale per il Paesaggio l'esclusiva competenza sull'accertamento della sussistenza delle condizioni, ai sensi del citato comma 2, dell'edificio per il quale viene richiesta l'applicazione di tale deroga, con riferimento alle caratteristiche tipologiche, strutturali ed estetiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, ai fini della sua applicazione;

Rilevato infine che al comma 3. dell'Art. 5 del Regolamento <<"COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" DEL COMUNE DI MACUGNAGA>> risulta erroneamente indicato che al responsabile del procedimento [...] è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, [...], in quanto il rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e della L.R. 32/2008 e s.m.i. è rilasciato, a seguito di regolare conclusione dell'iter istruttorio e procedimentale certificato dal citato responsabile del procedimento, con atto a firma del Responsabile del servizio, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 18/11/2011;

Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra esposto, provvedere a modificare il vigente regolamento secondo quanto sopra indicato;

Tanto premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 T.U.E.L., e in particolare l'art. 42 del medesimo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili competenti, resi ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139;

Vista la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313;

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05/05/2009, la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 18/11/2011, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2012, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/02/2016, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2016 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2016;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano avente il seguente risultato:

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse, che formano parte integrante e sostanziale nonché motivazione della presente delibera.

DI MODIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa, il vigente regolamento "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" DEL COMUNE DI MACUGNAGA", limitatamente all'Art. 5 (Individuazione delle attribuzioni) commi 2 e 3, sostituiti da nuova formulazione, nonché dall'inserimento di un nuovo comma 3.bis, il tutto come di seguito riportato:

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi degli artt.146 e 159 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., di competenza comunale, e/o per la formulazione del parere vincolante, di cui all'art. 49 ultimo comma, della LR 56/77, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale, ai sensi dell' allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, ovvero che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere consultivo sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta della Amministrazione o del responsabile del servizio tecnico comunale, per tutti gli interventi non elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.

3.bis L'applicabilità della deroga prevista dal comma 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003) recante "Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio" con riferimento alle caratteristiche tipologiche, strutturali ed estetiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione dell'edificio per il quale viene richiesta l'applicazione di tale deroga, è valutata in via esclusiva dalla Commissione locale per il paesaggio che si esprime in ordine alla sussistenza di tali requisiti richiesti ai sensi del comma 2 della medesima D.G.R. 1 agosto 2003, n. 20-10187.

DI CONFERMARE che la partecipazione alla commissione locale del paesaggio istituita e nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05 maggio 2009, esecutiva ai sensi di legge, è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Amministrazione, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

DI CONFERMARE la validità degli atti richiamati in premessa, e successivi collegati, per le parti non attinenti la presente modifica;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Settore A1610A – Territorio e Paesaggio, Corso Bolzano, 44 - 10122 – TORINO, PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it , per la sola opportuna conoscenza;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al responsabile del servizio tecnico comunale ed al responsabile del procedimento paesaggistico, per il seguito di competenza.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi del D.lgs 33/2013

Inoltre, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale / Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano avente il seguente risultato:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, iv comma, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

ALLEGATO “A” ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE/ CONSIGLIO DEL
ALL’OGGETTO :

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Si attesta ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto.

Macugnaga , li

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Michele UMICELLI)

**"COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO"
DEL COMUNE DI MACUGNAGA
REGOLAMENTO**

*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 05/05/2009
come modificato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale
n° 5 del 23/02/2012 e n° 2 del 09/02/2016 e n° 12 del 19/04/2016 e n°.....del.....*

Le modificazioni proposte vengono espresse nel testo nel seguente modo:

- Integrazioni : font di colore rosso – esempio **prova**
- stralcio testo : font grigio chiaro – esempio **prova**

SOMMARIO

Art. 1 (Costituzione, composizione).....	3
Art. 2 (Nomina, designazione e durata)	3
Art. 3 (Casi di incompatibilità).....	4
Art. 4 (Casi di decadenza dei commissari).....	4
Art. 5 (Individuazione delle attribuzioni).....	5
Art. 6 (Modalità di convocazione)	5
Art. 7 (Validità delle sedute e delle decisioni).....	5
Art. 8 (Rapporto con le strutture organizzative del Comune)	6
Art. 9 (Gettone di presenza).....	6
Art. 10 (Norme di richiamo)	6
Art. 11 (Entrata in vigore)	6

Art. 1 **(Costituzione, composizione)**

1. Ai sensi dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'4 della **L.R. n° 32/2008**, è istituita la "**Commissione locale per il paesaggio**", del **COMUNE DI MACUGNAGA** di seguito indicata "**Commissione**".
2. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 3 della **L.R. n°32/2008**.
3. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del Comune in materia di tutela paesaggistico — ambientale.
4. La Commissione si riunisce presso la sede del Comune di Macugnaga in Piazza Municipio, 1 Macugnaga ove è chiamata ad operare.
5. La Commissione è composta da **3 (TRE)** commissari componenti, compreso il Presidente, e dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 4 della **L.R. n°32/2008** nonché quelli previsti dalla D.G.R. n°34-10229 in data 01/12/2008 e s.m.i., e, D.G.R. n. 58- 10313 del 16/12/2008.
6. I commissari sono nominati sulla scorta del curriculum vitae di quanti dovessero presentare la propria autocandidatura.
7. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; in particolare la Commissione valuta:
 - a) l'impatto estetico — visuale dell'intervento;
 - b) il rapporto con il contesto;
 - c) la qualità progettuale;
 - d) la compatibilità con strumenti paesistico — ambientali vigenti.
3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.

Art. 2 **(Nomina, designazione e durata)**

1. La Commissione viene nominata dal Consiglio Comunale di Macugnaga con apposita deliberazione. Ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n. 34-10229 del 01/12/2008, punto 4, la deliberazione corredata dai restanti documenti, è inviata alla Giunta Regionale per la valutazione della documentazione trasmessa al fine di verificare la rispondenza ai requisiti dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e per la successiva pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione.
2. I membri della Commissione sono nominati sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti richiesti ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri stabiliti.
3. Sono fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità secondo quanto prevede la legge Regionale n° 32/2008, la D.G.R. n. 34-10229 del

01/12/2008 e la D.G.R. n. 58-10313 del 12/12/2008.

4. In occasione della seduta d'insediamento la Commissione nomina al suo interno il Presidente; la carica è assunta dal componente che avrà ricevuto almeno due preferenze. Nella stessa seduta d'insediamento la Commissione nomina il Vice Presidente e la carica è assunta parimenti dal componente che avrà ricevuto almeno due preferenze.

5. Compete al Consiglio Comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituiti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

6. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, fatta salva la possibilità di verifica da parte del Comune, con cadenza annuale, finalizzata ad una eventuale revoca anticipata in caso di mal funzionamento della Commissione stessa. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

(comma così modificato dalla DCC n. 12/2016 del 19/04/2016)

7. Qualora entro il termine di scadenza della Commissione, di cui al precedente comma 6 (tre anni) non si sia provveduto a nuova nomina, la medesima opera in regime di "prorogatio" per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine predetto.

(comma così modificato dalla DCC n. 12/2016 del 19/04/2016)

Art. 3 (Casi di incompatibilità)

1. Il componente della Commissione:
 - a) non può essere consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
 - b) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
 - c) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione dei vigenti Piani Regolatori Generali, ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;
 - d) non deve avere interessi connessi a ricorsi contro le Amministrazioni;
 - e) non deve avere processi di natura amministrativa in corso con i Comuni;
 - f) non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri delle Giunte o dei Consigli Comunali;
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Per i commissari della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 4 (Casi di decadenza dei commissari)

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare.
2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si

dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 3.

3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Comune di Macugnaga e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto. La nomina del nuovo membro avverrà con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 5 (Individuazione delle attribuzioni)

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., di competenza comunale, e/o per la formulazione del parere vincolante, di cui all'art. 49 ultimo comma, della LR 56/77, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale, ai sensi dell' allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, **ovvero che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004.**

3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere **consultivo** sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento, a cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di seguito indicato come "Responsabile", ovvero su richiesta della Amministrazione o del responsabile del servizio tecnico comunale, **per tutti gli interventi non elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.**

3.bis L'applicabilità della deroga prevista dal comma 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003) recante "Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio" con riferimento alle caratteristiche tipologiche, strutturali ed estetiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione dell'edificio per il quale viene richiesta l'applicazione di tale deroga, è valutata in via esclusiva dalla Commissione locale per il paesaggio che si esprime in ordine alla sussistenza di tali requisiti richiesti ai sensi del comma 2 della medesima D.G.R. 1 agosto 2003, n. 20-10187.

3. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.

4. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardano:

a) interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al

- secondo grado, di un membro della Commissione;
- b) interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
 - c) processi di natura amministrativa e penale pendenti;
5. Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione.

Art. 6 **(Modalità di convocazione)**

1. La Commissione si riunisce ogni qual volta il Responsabile lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni.
2. La seduta è convocata tramite posta, fax, e-mail o sms, **da recapitare con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.**
3. La convocazione della seduta deve indicare espressamente il luogo della riunione.

Art. 7 **(Validità delle sedute e delle decisioni)**

1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente, o il suo Vice.
2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
4. Le decisioni assunte dal soggetto preposto al rilascio del provvedimento finale in difformità dal parere della Commissione, devono essere motivate e trascritte nel registro dei verbali delle sedute, che sarà tenuto a disposizione dei commissari.
5. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto il Responsabile che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.

(comma così modificato dalla DCC n. 2/2016 del 09/02/2016)

6. Il Responsabile svolge la funzione di Segretario della Commissione, provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; la funzione di Segretario può essere delegata dal Responsabile ad altro dipendente o componente dell'Amministrazione comunale, in ogni caso anch'esso senza diritto di voto; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti, dal Responsabile, dal Segretario della Commissione, se diverso dal Responsabile.

(comma così modificato dalla DCC n. 2/2016 del 09/02/2016)

7. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 8 **(Rapporto con le strutture organizzative del Comune)**

1. I commissari garantiscono alla Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione.

ne, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.

Art. 9
(Gettone di presenza)

(articolo abrogato con D.C.C. n. 5 del 23/02/2012)

Art. 10
(Norme di richiamo)

Per quanto non contemplato in merito alle modalità di funzionamento della Commissione Locale del Paesaggio e competenze, valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 32/2008 e D.G.R. n. 34-10229 del 01/12/2008 e D.G.R. n. 58-10313 del 12/12/2008.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dagli Statuti degli Enti che lo approvano.